COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 5 OTTOBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **QUARELLO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti. (1939) . . . 585

PRESIDENTE 585, 586

MICHELI, *Relatore* 586

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Assicurazione e riassicurazione dei rischi relativi ai trasporti marittimi ed aerei eccedenti la capacità di copertura delle società autorizzate e del mercato assicurativo. (2042) 587

PRESIDENTE 587, 588, 590

PAGANELLI, *Relatore* 587, 588

FARALLI 588

STUANI 588

LOMBARDI RUGGERO 588

BONINO 588

VOLPE 589

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 589, 590

FASCETTI 589

DE VITA 589, 590

TOGNI. 590

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

RICCIO e TITOMANLIO VITTORIA: Modificazioni alla legge 22 luglio 1939, n. 1450 sulla costituzione dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia. (940) 590

PRESIDENTE 590, 593

MICHELI, *Relatore* 590

FERRARIO 593

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Prolungamento dei termini della legge 10 ottobre 1950, n. 842, concernente la durata dei brevetti. (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*). (2136) 593

PRESIDENTE 593, 594

DE' COCCI, *Relatore* 593

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 593

Votazione segreta:

PRESIDENTE 594

La seduta comincia alle 10.

FERRARIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti. (1939).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti.

Come i colleghi ricorderanno, devono essere ancora approvati gli articoli 1, 3 e 4.

In seguito ad una eccezione sollevata dall'onorevole De Vita, sull'interpretazione di alcune parole, fu deciso, infatti, di rinviare l'approvazione di questi articoli, in attesa di ulteriori chiarimenti.

Do la parola al relatore, onorevole Micheli.

MICHELI, *Relatore*. Come ha ricordato il Presidente, sono rimasti in sospeso gli articoli 1,3 e 4,

In seguito ai chiarimenti avuti, posso precisare ai colleghi che per sostanze zuccherine si intendono quelle contenenti zucchero, mentre per sostanze saccarificate si intendono quelle divenute zuccherine in seguito alla trasformazione dell'amido in esse originariamente contenuto.

Con l'articolo 1 si fissa il concetto di acquavite, concetto che è determinato volutamente in maniera lata per comprendere tutte le acqueviti producibili in prosieguo di tempo. Peraltro, tale ampiezza di interpretazione trova un temperamento nella dizione dell'articolo 10 il quale, nel primo comma, stabilisce che, con decreto dei Ministri per l'industria ed il commercio e per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, può essere autorizzata la produzione e la immissione al commercio di acqueviti ottenute dalla distillazione di frutta o di sostanze vegetali diverse da quelle contemplate nei precedenti articoli. Questa dizione tutela pienamente la produzione delle acqueviti stesse.

Qualora una bevanda risponda a determinati requisiti obiettivi, potrà essere denominata acquavite ai sensi del primo comma dell'articolo 10.

Per quanto riguarda l'articolo 3, l'eccezione sollevata da alcuni colleghi riguardava l'addizione di acqua distillata. Ma l'acqua distillata è indispensabile per portare le acqueviti alla gradazione più accetta al cliente. È necessario inoltre aggiungere il saccarosio.

Nell'articolo 4, infine, per « infusione acquosa » si intende una soluzione di principî aromatizzanti (truccioli di quercia, prugne secche, erbe aromatiche) atta ad arrotondare il profumo ed il sapore dell'acquavite. Una pratica del genere è usata dagli stessi francesi nella fabbricazione del *cognac*.

Mi pare di aver risposto alle osservazioni sollevate nella precedente seduta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare e non vi sono emendamenti, pongo successivamente in votazione gli articoli ancora da approvare:

ART. 1.

Le acqueviti debbono essere ottenute dalla distillazione di liquidi fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i principî aromatici delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.

Le acqueviti, risultanti dal processo di distillazione e di eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione alcolica non inferiore a 40°, né superiore a 80° dell'alcolometro ufficiale adottato dalla amministrazione finanziaria, ferma restando la gradazione massima stabilita dalle leggi fiscali per l'acquavite di vino.

(*È approvato*).

ART. 3.

Nella preparazione delle acqueviti da immettere al commercio sono consentite:

1°) l'addizione di acqua distillata per portare l'acquavite ad una gradazione alcolica non inferiore a 40°, né superiore ai 60;

2°) l'edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2 per cento;

3°) la colorazione a mezzo di caramello;

4°) le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono alla migliore tecnica praticata.

(*È approvato*).

ART. 4.

Le denominazioni di « acquavite », di « acquavite di vino », di « distillato di vino » o di « arzente » sono riservate alla acquavite ottenuta dalla distillazione del vino di qualsiasi gradazione alcolica, sano e genuino, in presenza o meno delle sue fecce naturali.

È tollerata, per i vini acescenti, un'acidità volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili.

È consentita l'aromatizzazione complementare soltanto con truciolo di quercia o con altre sostanze vegetali innocue, oppure mediante l'aggiunta di infusione acquosa od alcolica di dette sostanze. L'aggiunta dell'infusione alcolica non può essere superiore al 3 per cento.

L'invecchiamento dell'acquavite di vino deve essere effettuato in recipienti di quercia

non verniciati e senza rivestimento né interno né esterno.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Assicurazione e riassicurazione dei rischi relativi ai trasporti marittimi ed aerei eccedenti la capacità di copertura delle società autorizzate e del mercato assicurativo. (2042).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Assicurazione e riassicurazione dei rischi relativi ai trasporti marittimi ed aerei eccedenti la capacità di copertura delle società autorizzate e del mercato assicurativo.

Comunico che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

L'onorevole Paganelli, relatore, ha facoltà di riferire.

PAGANELLI, *Relatore*. Il disegno di legge è stato sottoposto al nostro esame con qualche mese di ritardo, tanto è vero che per evitare soluzioni di continuità nella riassunzione dei rischi ordinari marittimi e di costruzione, si dà, con l'articolo 5, al disegno di legge in questione, l'effetto retroattivo al 1° gennaio 1951.

Infatti, è a tutti noto che, con le leggi 3 giugno 1940, n. 767 e 11 luglio 1941, n. 935, l'Unione italiana di riassicurazione fu autorizzata a riassicurare, per conto e nell'interesse dello Stato, le quote di rischi ordinari relative ai trasporti marittimi eccedenti la capacità di copertura del mercato nazionale privato.

Tali disposizioni riguardavano, rispettivamente, gli anni 1940 e 1941; ma il perdurare dell'anormale funzionamento del mercato assicurativo privato ha fatto sì che le disposizioni medesime siano state prorogate, di anno in anno, fino al 31 dicembre 1950.

Da qui la necessità di dare vigore al presente disegno di legge dal 1° gennaio 1951, per evitare – come ho detto – un'interruzione di detti rapporti. Non è certo da accettare siffatto sistema, ma oggi non si può fare in modo diverso.

È evidente che, dati gli alti valori delle costruzioni navali e la incerta situazione internazionale, sia opportuno integrare il mercato assicurativo privato con l'appoggio riassicurativo statale, predisponendo i necessari mezzi.

A questo proposito, nella relazione si dice che in quasi tutti i paesi si è provveduto sotto forma diversa. Infatti, negli Stati Uniti è stato emanato un provvedimento che autorizza il Ministro del commercio a disciplinare le assicurazioni marittime contro i rischi alle navi mercantili, quando questa assicurazione non può essere data dai privati. Così, in Francia vi sono leggi in base alle quali i rischi di guerra sono a carico dello Stato. E lo stesso avviene in Danimarca, in Finlandia, nella Svezia, ecc.

Quindi, il fine di questo disegno di legge è quello di estendere la possibilità della riassicurazione anche da parte di società autorizzate per altri rischi, sia pure in deroga ai loro atti costitutivi, in modo da consentire al mercato assicurativo privato il massimo assorbimento. Soltanto ad avvenuta saturazione vi sarà l'intervento statale, tramite l'Unione italiana di riassicurazione. In sostanza, queste disposizioni erano contenute anche dalle leggi poco fa da me citate.

L'autorizzazione all'Unione italiana di riassicurazione è data dal Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quello del tesoro, sentito il parere del Comitato di vigilanza tecnica, istituito col regio decreto 23 novembre 1939, n. 1939, modificato con regio decreto 17 maggio 1946, n. 590.

Date le mutate condizioni dei Ministeri (nei decreti anzidetti si prevedevano anche i rappresentanti del Ministero della marina) e tenuto conto delle richieste delle imprese di riassicurazione, la composizione di detto comitato è quale risulta dall'articolo 2 del disegno di legge sottoposto al nostro esame. L'articolo 4, invece, riguarda le modalità di gestione.

È evidente la necessità e l'urgenza di approvare questo provvedimento. Rimane soltanto da dare, ad avviso del relatore, una diversa successione agli articoli, per motivi di tecnica legislativa.

Propongo che l'articolo 2 divenga articolo 4. È logico, infatti, che i primi articoli riguardino gli enti che devono provvedere alla assicurazione e riassicurazione dei rischi. Ne deriva che si dovranno apportare i due emendamenti seguenti:

Nell'articolo 2 (che diventa 4) sostituire alla parola « anche », la parola « sia », e aggiungere dopo la parola « stesso », le parole « quanto agli effetti della presente legge ».

All'articolo 3 (che diverrebbe articolo 2) le parole « indicato nell'articolo 2 » devono

essere sostituite dalle seguenti: «previsto nell'articolo 3 del regio decreto 17 maggio 1946».

Con queste modifiche, che sono di pura forma, prego i colleghi di approvare il disegno di legge, tenendo anche presente che la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FARALLI. Noi dobbiamo esaminare una legge che coinvolge un cumulo di interessi non facilmente valutabili in una breve discussione. Io ho visto questo disegno di legge soltanto questa mattina, ma so che negli ambienti assicurativi di Genova si parlava già di questo provvedimento.

Ora, a me pare che in questo settore lo Stato abbia dei particolari interessi, in quanto egli è possessore dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, il quale – se non erro – ha anche una branca che si riferisce alle assicurazioni civili, marittime ed aeree.

Io ora faccio questa domanda: perché, anziché autorizzare altre società a questo esercizio riassicurativo, che supera la normale quantità di assicurazione delle società autorizzate a questo scopo, non viene affidato tale compito all'Istituto nazionale delle assicurazioni? Questo Istituto esiste o non esiste? Rende o non rende allo Stato una larga aliquota di miliardi? È o non è uno strumento dello Stato? Se è uno strumento dello Stato, se rende diversi miliardi allo Stato, se è stato istituito appositamente per impedire, in certo qual modo, le speculazioni, allora perché non affidargli anche questo compito?

Inoltre, rivolgo un'altra domanda: l'Istituto delle assicurazioni in quale proporzione partecipa all'Unione italiana di riassicurazione? Se partecipa ai rischi, evidentemente partecipa anche agli utili.

Prima di dare il mio voto a questo disegno di legge, invito il Governo a dirci in quali proporzioni l'Istituto delle assicurazioni, che è uno strumento del Governo, partecipa alla Unione italiana di riassicurazione.

STUANI. Il disegno di legge è specificatamente rivolto ad una situazione di emergenza, considerando che gli assicuratori privati non potrebbero affrontare gli eventuali rischi.

Con questo disegno di legge, lo Stato deve intervenire ad assicurare una quota di riassicurazione alla quale i privati non arrivano, cioè lo Stato deve integrare quelle quote che i privati non vogliono assumersi.

Questa è una legge di emergenza in una situazione ritenuta tale.

Il fatto che lo Stato abbia un istituto delle assicurazioni e senta il bisogno di fare approvare una nuova legge, per questo specifico scopo riguardato dal provvedimento in esame, significa far gravare sul bilancio dello Stato – e quindi sul contribuente italiano – un altro onere.

Se l'Istituto nazionale delle assicurazioni, ha lasciato presentare questo disegno di legge, vuol dire che non ha voluto assumersi questo impegno, e quindi chiama direttamente in causa lo Stato per una contribuzione.

Io non sono dell'avviso, comunque, che i rischi debbano gravare sul bilancio dello Stato.

Per questi motivi, ritengo che la Commissione dovrebbe essere contraria al disegno di legge.

LOMBARDI RUGGERO. Mi pare che questa legge abbia una importanza notevole, e non credo che molti colleghi abbiano avuto il tempo di studiarla attentamente. Io propongo, pertanto, un rinvio della discussione ad altra seduta.

BONINO. Io desidero un chiarimento. Che cosa si intende dire nella relazione quando si afferma che «l'Unione italiana di riassicurazione è autorizzata a riassicurare per conto e nell'interesse dello Stato»?. Desidero sapere quale è l'interesse dello Stato in questa compagnia di assicurazione; perché se si trattasse di una compagnia con capitali prevalenti dello Stato, le osservazioni dell'onorevole Faralli cadrebbero completamente.

PAGANELLI, *Relatore*. L'Unione italiana di riassicurazione è una associazione privata che, per conto e nell'interesse dello Stato, non con le garanzie dello Stato, fa queste riassicurazioni. L'Unione fu costituita, appunto, in occasione dello stato di guerra in cui ci trovavamo nel 1940, perché i rischi erano talmente forti che il mercato privato non poteva sopportarli e per garantire il secondo rischio si costituì, appunto, l'Unione italiana di riassicurazione. Tuttavia, poiché lo Stato non poteva essere assente, data la situazione di emergenza, per legge si consentì che l'Unione di riassicurazione, per conto e nell'interesse dello Stato, garantisse questi secondi rischi.

Non mi pare che vi siano elementi tali da consigliare un rinvio della discussione del disegno di legge. Se però i colleghi sono preoccupati e desiderano che io mi rechi al Ministero per ottenere i vecchi rendiconti di gestione e conoscere eventuali utili o perdite, non ho difficoltà ad accettare la proposta di un rinvio di otto o dieci giorni.

VOLPE. Ci troviamo dinanzi a questa situazione: abbiamo le normali assicurazioni da rischi, ma questi rischi eccedono la capacità di copertura delle società autorizzate ad assicurarli, ed allora possono essere riassicurati dalla Unione italiana di riassicurazione. Bisogna chiarire l'articolo 3, là dove è detto: « Il Ministro per l'industria e il commercio.. può autorizzare l'Unione italiana di riassicurazione ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato », ecc. Che cosa significa: « per conto e nell'interesse dello Stato »? Due sono le ipotesi: o l'Unione è un ente cui partecipa lo Stato, ed allora non abbiamo niente da eccepire; od è un ente a cui lo Stato non partecipa, ed allora esso riassicura per conto proprio con tutti i rischi e con tutti gli utili di questa riassicurazione.

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Lo scopo della legge è chiarito nella relazione, là dove è detto che « i valori elevatissimi che hanno raggiunto le nuove costruzioni navali e talune unità già in servizio continuano a superare di molto gli attuali limiti della capacità di assorbimento che lo stesso mercato assicurativo internazionale presenta ». Nell'articolo 3 del disegno di legge è detto: « Il Ministro per l'industria e commercio... può autorizzare » – quindi è una facoltà, non un obbligo – « la Unione italiana di riassicurazione ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato, in aggiunta alla riassicurazione dei rischi mine », ecc. Questa legge non fa che prorogare le disposizioni vigenti in seguito alla proroga della legge 3 giugno 1940, proroga che scadrebbe il 31 dicembre 1951.

La legge in esame ha voluto tener presente: 1°) la situazione finanziaria, dati gli elevatissimi costi delle nuove costruzioni navali; 2°) i pericoli ancora esistenti per le mine vaganti.

FASCETTI. All'articolo 1 del disegno di legge è detto: « I rischi dei trasporti marittimi ed aerei, per le quote eccedenti la capacità di copertura delle società autorizzate ad assicurarli, possono essere assunti in riassicurazione da società autorizzate per altri rischi, anche in deroga alle clausole dell'atto costitutivo o dello statuto rispettivo ». Questo, perché varî settori assicurativi sono distribuiti fra numerose società. Poiché non si trovava sufficiente copertura per i rischi dei trasporti marittimi ed aerei nel settore delle società assicuratrici dei trasporti marittimi ed aerei, secondo questo articolo – indipendentemente dallo statuto sociale – i rischi possono essere riassicurati da società autorizzate per altri rischi.

Bisogna poi, leggere l'articolo 3 e commentarlo punto per punto.

Vi è uno stato di cose che è già regolato dall'articolo 2 della legge n. 590, e cioè la riassicurazione dei rischi-mine. In aggiunta a questo rischio, qui si dice: si deve permettere la riassicurazione per qualsiasi rischio, indipendentemente dal fatto che non trovi copertura all'estero. Questo, perché una volta era facile poter trovare il collocamento della riassicurazione all'estero, e particolarmente a Londra. Non potendo trovare questa copertura, non possiamo lasciare in circolazione dei mezzi aerei e marittimi scoperti da assicurazione, non per gli armatori, ma per chi è trasportato da questi mezzi di locomozione marittima od aerea.

Allora, in questo caso come si provvede? Attraverso uno strumento, perché l'Unione italiana di riassicurazione è esclusivamente uno strumento, che opera per incarico e per conto dello Stato.

L'Unione italiana di riassicurazione è dunque lo strumento di cui si serve lo Stato per provvedere alla riassicurazione di tutti i rischi.

Lo Stato, materialmente, non può fare determinate operazioni se non ha un ente adatto allo scopo, che potrà essere un ente pubblico od un ente privato.

Nel nostro caso, l'Unione italiana di riassicurazione è lo strumento per riassicurare tutti i rischi marittimi ed aerei.

Come controlla lo Stato questa riassicurazione? Attraverso il Comitato di vigilanza, il quale rimane e permane nella sua funzione, come è previsto dal decreto del 1946 (ne viene modificata solo la composizione).

Concludendo: l'Unione italiana di riassicurazione è lo strumento del quale lo Stato si serve, ed è controllata dal Comitato di vigilanza; ogni deliberazione presa da questo Comitato va sottoposta all'approvazione dei Ministeri dell'industria e del tesoro, per garantire lo Stato che la copertura di riassicurazione è fatta con un certo criterio.

DE VITA. Desidererei ricercare lo spirito del provvedimento; in termini poveri, ciò che si vuole ottenere con questo disegno di legge.

Si dice che il mercato dell'assicurazione è, in questo momento, insufficiente, non riesce, cioè, a coprire i rischi. Ma i rischi delle assicurazioni si coprono, naturalmente, con le quote

dell'assicurazione stessa. Queste quote sarebbero altissime quando il mercato fosse deficiente. Allora, interviene il Governo e dice: riduciamo queste quote, andiamo incontro a questi operatori economici che debbono assicurare le navi e le merci che trasportano.

Questo è lo spirito della disposizione. Senonché, se la riassicurazione venisse fatta da istituti non statali, il disegno di legge potrebbe anche discutersi, ma quando noi riversiamo il rischio dell'assicurazione sullo Stato, allora diciamo che non può essere la collettività italiana a pagare o ad assumere il carico dei rischi di privati operatori. Ritengo, quindi, che le osservazioni fatte abbiano un fondamento logico, e sono, a mio giudizio, inoppugnabili. Perché quando noi diciamo che la riassicurazione è fatta per conto ed a carico dello Stato...

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il provvedimento dice che «può» essere a carico dello Stato.

DE VITA. Lei sa bene che questo «può», quasi certamente diventerà un «deve», e noi non possiamo arrivare a tanto. Non possiamo addossare allo Stato, e quindi alla collettività, i rischi di privati operatori economici. Così come essi ricavano utili dalle loro attività economiche, così debbono affrontarne i rischi.

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il disegno di legge dice «può», il che significa che l'intervento è affidato al potere discrezionale dello Stato.

Quando poi si dice «per conto e nell'interesse...» è chiaro che se i rischi faranno carico allo Stato, faranno capo allo Stato anche gli utili.

TOGNI. Mi accorgo che, forse, i presenti non hanno una completa e dettagliata visione della portata del provvedimento. Siccome, a mio avviso, il provvedimento non è che una cosa normale nell'ambiente internazionale nel quale noi ci muoviamo, io credo che sia opportuno un più approfondito esame. Mi associo alla proposta di rinviare la discussione, affinché con molta serenità, sia da parte del Ministero competente che dei componenti di questa Commissione, si possa riesaminare e meglio valutare il provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio.

(*È approvata*).

Discussione della proposta di legge Riccio e Titomanlio Vittoria: Modificazioni alla legge 22 luglio 1939, n. 1450, sulla costituzione dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia. (940).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Riccio e Titomanlio Vittoria: Modificazioni alla legge 22 luglio 1939, n. 1450, sulla costituzione dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia.

Comunico che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Micheli, relatore, ha facoltà di riferire.

MICHELI, *Relatore*. La proposta di legge sottoposta al nostro esame non ha bisogno di un'ampia illustrazione, in quanto si tratta di una modifica da apportare alla legge 22 luglio 1939, n. 1450, riguardante la costituzione dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia, centro turistico e idrotermale di importanza internazionale.

Tale Ente venne costituito, in base alla legge anzidetta, pochi mesi dopo la data nella quale i sei comuni, in cui era suddiviso il territorio dell'Isola, furono riuniti nell'unico comune di Ischia.

Le ragioni che motivarono la costituzione dell'Ente autonomo sono da ricercarsi nelle limitate risorse finanziarie che non consentivano al comune di affrontare e risolvere da solo i numerosi e complessi problemi cui è connessa la auspicata valorizzazione turistica dell'Isola, la quale presenta tutti i requisiti naturali per diventare una ricercata stazione di cura e soggiorno, data la bellezza dei paesaggi, la mitezza del clima e l'efficacia curativa di varie fonti termali.

La costituzione dell'Ente con la possibilità del concorso provvisorio dello Stato, della provincia di Napoli e di altri enti interessati, avrebbe consentito, nel corso di un trentennio, un programma di opere e iniziative per migliorare l'assetto ricettivo dell'Isola, attraverso la sistemazione urbanistica e igienica degli abitati, l'impianto e il perfezionamento dei servizi pubblici, specie dell'approvvigionamento idrico, la costruzione di strade e lo sviluppo di mezzi di comunicazione.

L'Ente, inoltre, avrebbe dovuto esercitare le specifiche attribuzioni intese a promuovere il concorso dei forestieri, che la legge 1° luglio 1926, n. 1380, attribuisce alle aziende autonome delle stazioni di soggiorno di cura e turismo.

Il contributo che, con la predetta legge, venne approvato, era di lire 500.000 annue a partire dall'esercizio 1939-40.

Ancora oggi l'Ente ha un'importanza considerevole, perché molte sono, ancora, le opere da realizzare in quell'importante territorio, ora ricostituito con i sei comuni, i quali, anche se hanno riottenuta la sospirata autonomia, si trovano, però, nelle medesime, se non peggiorate, condizioni finanziarie in rapporto ai tempi attuali. E le vicende di questi ultimi dieci anni tutti le ricordiamo: basti considerare la guerra che ha colpito il nostro paese, e la conseguente svalutazione monetaria che non ha permesso di realizzare, come era nelle previsioni, tutte quelle opere indispensabili accennate.

Pur rimanendo identiche le finalità dell'Ente, con la presente proposta di legge si intende apportare alcune modifiche, e principalmente: l'ammissione nell'amministrazione delle rappresentanze dei sei comuni dell'isola e del Parlamento italiano, e l'aumento del contributo statale, elevandolo a 10 milioni in considerazione dell'attuale valore monetario, per tutta la durata dell'Ente, e cioè per un periodo non superiore ad anni 20 dalla pubblicazione della presente legge.

Altre modifiche si rendono necessarie, ma sono di dettaglio.

Infatti, all'articolo 1 della legge, in aggiunta a quelli che sono i compiti dell'Ente, è stato incluso il punto 6) il quale dispone che l'Ente può, altresì, promuovere ogni iniziativa che attenga alle materie suddette (valorizzazione, approvvigionamento idrico, impianto dei servizi pubblici, ecc.) e concorrere nella esecuzione delle opere relative, salvi i poteri spettanti alle amministrazioni comunali.

Inoltre, l'Ente istituisce un ufficio in Ischia sotto la direzione di un membro del Consiglio di amministrazione.

La modifica all'articolo 2 riguarda la sostituzione delle parole « del comune di Ischia » con quelle « dei comuni dell'Isola d'Ischia ».

L'articolo 3, invece, viene sostituito integralmente e riguarda l'aumento del contributo statale da lire 500 mila a lire 10 milioni, per tutti i 20 anni. Anche l'articolo 4 viene sostituito integralmente, per dare modo ai sei comuni dell'Isola di essere rappresentati e per dare una rappresentanza al Parlamento (un deputato e un senatore). Inoltre, del Consiglio di amministrazione faranno parte quattro membri designati dal Ministero dell'interno, da quelli del tesoro e dell'industria e dalla Presidenza del Consiglio. Come membri consultivi, vi saranno il medico provinciale, un rappresentante dell'industria idrotermale e un rappresentante dell'industria alberghiera, designati dalle categorie interessate, e nominati dal prefetto di Napoli, per la durata di un quadriennio.

Di conseguenza, viene sostituito completamente anche l'articolo 5 con un altro, nel quale viene riconfermato l'esercizio della vigilanza sugli atti dell'Ente da parte del prefetto di Napoli, il quale, per quelli di materia turistica o aventi riflessi turistici, sentirà il parere dell'Ente provinciale per il turismo di Napoli. Poi, le delibere, quando si tratti di impegni ultraquinquennali, debbono essere approvate dal Ministero dell'interno, come pure il bilancio preventivo. Inoltre, viene istituito il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri nominati dal prefetto di Napoli e designati dal Ministero del tesoro, dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero dell'interno, e di due supplenti, designati dal Ministero del tesoro e dalla Presidenza del Consiglio, che durano in carica tre anni.

L'articolo 6 è sostituito da un altro dove è precisato che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto per gravi motivi di carattere amministrativo. Per la straordinaria amministrazione dell'Ente è prevista la nomina di un commissario.

All'articolo 10, dove è detto « per la durata di un decennio » dovrà dirsi « per tutta la durata dell'Ente ».

L'articolo 11 così come viene modificato stabilisce che, in caso di scioglimento dell'Ente, il patrimonio viene ripartito fra i sei comuni dell'Isola.

A me pare che, quando passeremo all'esame dei vari articoli, si potranno presentare alcuni emendamenti alla legge stessa. Io stesso ne ho preparati alcuni.

All'articolo 1, n. 6, il progetto di legge Riccio-Titomanlio, reca all'ultimo capoverso « l'Ente istituisce un ufficio in Ischia sotto la direzione di un membro del Consiglio di amministrazione ». A tale riguardo, si fa presente che, fin dalla sua costituzione, l'Ente ha istituito un proprio ufficio in Ischia (nella sede della casa comunale) nel quale risiede permanentemente un funzionario tecnico, domiciliato nell'Isola ed al quale accedono frequentemente il direttore dell'Ente ed il dirigente del servizio tecnico, in modo che essi possono rendersi conto sul posto dell'andamento dei vari servizi, specialmente per quanto riguarda la condotta dei lavori che l'Ente esegue nell'Isola. Non sembra, quindi, necessario

che, nella nuova legge, sia specificata detta istituzione e che tale ufficio sia posto sotto la direzione di un membro del Consiglio di amministrazione, alla discrezionalità del quale si potrebbe invece lasciare l'eventuale adozione di un tale provvedimento.

Circa l'articolo 4, nella proposta di legge in esame è previsto che i rappresentanti governativi siano designati dai vari ministeri e nominati con decreto del prefetto.

Ciò non sembra in armonia con la prassi amministrativa generalmente osservata, per cui le designazioni non vanno fatte al prefetto, ma al Ministero che ha l'iniziativa della legge, il quale provvede alle nomine con suo decreto.

Nella specie, trattandosi di una legge interessante, in particolare, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Commissariato per il turismo – dovrebbe essa stessa provvedere alle nomine degli amministratori, sulla designazione dei vari Ministeri.

Inoltre, non sembra opportuno stabilire, come è detto al comma 3 dell'articolo 4 della proposta Riccio-Titomanlio, l'obbligatoria rappresentanza politica nel Consiglio, attraverso la designazione di un deputato e di un senatore da parte dei presidenti delle due Camere. Nulla vieta che deputati e senatori vengano nominati membri del consiglio di amministrazione, ma è bene che lo siano non nella loro specifica qualità di rappresentanti politici, bensì per designazione dei Ministeri o dei comuni interessati. Quindi, sarebbe opportuno sopprimere questo comma.

Circa il secondo comma dello stesso articolo 4, concernente la rappresentanza dei comuni isolani nel consiglio di amministrazione, non sembra, nemmeno, opportuno affidare tale rappresentanza direttamente ai sindaci, le cui persone possono mutare in seguito a crisi amministrative o ad elezioni. Molto più opportuno sarebbe affidarla ai rappresentanti di ogni singolo comune isolano, scelti dal prefetto di Napoli fra terne proposte dalle singole amministrazioni. Si contempererebbe, così, l'esigenza di una proposta fatta da organi elettivi, che rappresentano la popolazione interessata, con quella di una opportuna selezione da parte della autorità prefettizia e con quella delle effettiva stabilità quadriennale del consiglio.

Inoltre, a me pare opportuno, che, nel consiglio di amministrazione dell'ente, oltre alla rappresentanza della Presidenza del Consiglio (Commissariato per il turismo), dei Ministeri dell'interno e del tesoro, sia aggiunto un rappresentante designato dal Ministero dei lavori pubblici, e che il medico provinciale sia compreso fra i membri di diritto del consiglio di amministrazione. Inoltre, nel consiglio, le due rappresentanze, rispettivamente della industria idrotermale e dell'industria alberghiera, designate dalla Presidenza del Consiglio (Commissariato per il turismo), non devono avere carattere consultivo.

Mi sembra che questi emendamenti possano essere accolti, eliminando, di conseguenza, la nomina dei membri consultivi previsti nella proposta di legge in esame, membri che, per la industria alberghiera e idrotermale, sarebbero designati dalle categorie interessate dell'isola d'Ischia. Anche qui è opportuno adottare il sistema delle terne che si è consigliato per i rappresentanti dei comuni. In sostanza l'articolo 4 dovrebbe, a mio giudizio, essere così formulato:

« L'Ente è retto da un consiglio di amministrazione composto:

1°) dal Presidente della deputazione provinciale di Napoli; 2°) dai rappresentanti dei sei comuni dell'Isola di Ischia, designati dal prefetto di Napoli e scelti tra terne proposte da ogni singola amministrazione comunale; 3°) da altri cinque membri, designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio, dal Ministero degli interni, dal Ministero del tesoro, dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero dell'industria e commercio; 4°) dal medico provinciale di Napoli; 5°) da un rappresentante dell'industria idrotermale e da un rappresentante dell'industria alberghiera isolana, designati dalla Presidenza del Consiglio (Commissariato per il turismo), e scelti fra terne proposte dalle categorie interessate.

I membri di nomina governativa e quelli designati dalle amministrazioni comunali isolane devono essere scelti fra persone che abbiano speciale competenza tecnica o amministrativa, ovvero industriale-turistica, unitamente ai rappresentanti delle industrie idrotermali ed alberghiere, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio, durano in carica un quadriennio, e possono essere riconfermati. Il presidente sarà eletto dal consiglio di amministrazione anche al di fuori dei suoi membri ».

All'articolo 5, circa la vigilanza sugli atti dell'Ente, si propone: che la vigilanza sugli atti dell'Ente venga esercitata dal prefetto di Napoli, il quale per quelli di natura turistica od aventi riflessi turistici sentirà il parere dell'Ente provinciale del turismo di Napoli, e che le deliberazioni del consiglio di amministrazione riguardanti il bilancio pre-

ventivo e le deliberazioni che importano impegni ultraquinquennali siano approvate dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro e con il Commissariato per il turismo. Invece la proposta di legge attribuisce tali approvazioni al solo Ministero dell'interno.

I revisori dei conti, che secondo la proposta di legge sarebbero nominati con decreto del prefetto di Napoli, per analogia alle considerazioni fatte sulla nomina dei membri del consiglio di amministrazione, dovrebbero essere nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (Commissariato per il turismo), direttamente per il proprio rappresentante, e su designazione dei varî ministeri per quelli da essi indicati.

Il Ministero del tesoro ha richiesto che all'articolo 12 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, dopo le parole « trattamento del personale », siano aggiunte le parole: « e per l'assunzione, lo stato giuridico e la consistenza numerica del personale stesso ».

Tale aggiunta sembra opportuna.

Concludo sottolineando la necessità dell'approvazione di questa proposta di legge. Da ben otto anni l'Ente Ischia è sotto gestione commissariale. Pertanto l'approvazione della proposta di legge si rende indispensabile per rendere l'Ente idoneo a svolgere i compiti affidatigli dalla legge istitutiva.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRARIO. Dato che è stata proposta tutta una serie di emendamenti, e poiché mancano i presentatori della proposta di legge, sarebbe opportuno rinviare l'esame del provvedimento.

Penso che, per regolarità e per riguardo agli onorevoli proponenti, non si possa discutere il provvedimento in loro assenza. Prego, pertanto, la Presidenza di rinviare di otto giorni la discussione e di far presente agli onorevoli proponenti che il ritardo della discussione è dovuto alla loro assenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Ferrario di rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta.

(*È approvata*).

Discussione del disegno di legge: Prolungamento dei termini della legge 10 ottobre 1950, n. 842, concernente la durata dei brevetti. (2136). (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Prolungamento dei termini della legge 10 ottobre 1950, n. 842, concernente la durata dei brevetti.

L'onorevole De' Cocci, relatore, ha facoltà di riferire.

DE' COCCI, *Relatore*. Non molto tempo fa, la nostra Commissione ha esaminato ed approvato il disegno di legge, divenuto poi legge 10 ottobre 1950, n. 842, riguardante il prolungamento del periodo di durata dei brevetti per invenzioni industriali che non avevano potuto essere utilizzati a causa della guerra. Senonché, nel corso dell'applicazione della predetta legge, sono sorte varie difficoltà di interpretazione e sono stati originati dei dubbi che bisogna eliminare attraverso una interpretazione autentica della legge. Questo è lo scopo del provvedimento sottoposto al nostro esame.

In primo luogo, la legge sopracitata, mentre prevedeva all'articolo 6 il principio della reciprocità con gli altri paesi, non prevedeva dei termini adeguati per far valere i diritti degli interessati, in quanto bisognava rendere edotti gli stranieri di questa possibilità che esisteva in Italia e, eventualmente, attendere che certe nazioni emanassero norme analoghe.

Nell'articolo 3 della legge vi era un errore materiale, perché, anziché una « e », vi era una « o ». Questi due motivi, che dovevano assommarsi per far valere i diritti, con la disgiuntiva « o » diventavano due casi diversi.

I tre articoli della legge in esame, oltre a chiarire questi punti, stabiliscono anche che le norme della legge non si possono applicare « ai brevetti per invenzioni industriali che, posteriormente al 10 giugno 1940, fossero stati dichiarati decaduti ». Invece, l'articolo 3 della legge del 10 ottobre 1950, disponeva che il prolungamento della durata dei brevetti per invenzioni industriali dovesse andare in vigore al 10 giugno del 1940.

Per questi motivi, onde consentire una maggiore applicazione della legge 10 ottobre 1950, credo che gli onorevoli componenti la Commissione vorranno approvare il disegno di legge in esame.

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Questo disegno di legge è stato già approvato dalla parallela Commissione del Senato. L'articolo 1, in fondo, costituisce un'applicazione analogica della precedente legge, in quanto, data la situazione analoga, poteva già applicarsi la disposizione nel senso previsto dall'attuale articolo 1. Prego pertanto la Commissione di voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

La legge 10 ottobre 1950, n. 842, si applica anche ai brevetti per invenzioni industriali decorrenti da data posteriore al 10 giugno 1940.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le domande di prolungamento che non siano state presentate entro il termine previsto dall'articolo 2 della predetta legge 10 ottobre 1950, n. 842, possono essere proposte entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 3.

L'articolo 3 della legge 10 ottobre 1950, n. 842, è sostituito dal seguente:

« Il prolungamento non può essere concesso per i brevetti per invenzioni industriali che, posteriormente al 10 giugno 1940, fossero stati dichiarati decaduti per una delle cause contemplate dalle norme in vigore e per i quali non risultino adempiute le formalità prescritte per la loro reintegrazione.

« Esso si computa dalla scadenza del brevetto o, se questa è anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, da questa data ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti ». (1939):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 26
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Prolungamento dei termini della legge 10 ottobre 1950, n. 842, concernente la durata dei brevetti ». (2136):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 26
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Bigiandi, Dami, Dè Cocci, Faralli, Fascetti, Ferrario, Giolitti, Larussa, Lettieri, Lombardi Ruggero, Lombardini, Manuel Gismondi, Mazzali, Menotti, Micheli, Negrari, Paganelli, Pignatelli, Puccetti, Quarello, Rapelli, Roselli, Sabatini, Sannicolò, Semeraro Gabriele, Stuani e Volpe.

La seduta termina alle 11,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI